Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 29
(Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.
(4)
1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).
(5)
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
(6)
3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.
(1)(7)
4.
(ABROGATO)
(2)
5.
(ABROGATO)

Note:

- 1 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002
- 2 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
- 3 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
- 4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 5 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
- 7 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021